



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **107** del Registro del 29.12.2015

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. "A" D.lgs n. 267/2000, in favore della Dedalo Ambiente AG3 S.P.A. giusta sentenza Tribunale di Agrigento n. 798/2015 (**argomento rinviato**)

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 17,00 nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato su richiesta del Sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si è riunito in seduta urgente di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:
 prosecuzione

	Pres. Ass.		Pres: Ass.
1. BARLETTA MARGHERITA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	11. CASTRONOVO SANTORO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. RUFFINO CARMELA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12. PACE LETIZIA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3. DICEMBRE ORLANDO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	13. VINCI AGATA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4. ALOTTO CALOGERO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	14. VOLPE ANTONINO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
5. VITELLO DESYREE	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	15. MELI MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. CATANIA SALVATORE	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	16. MONTALTO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7. VACCA SALVATRICE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	17. MALLUZZO CALOGERO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8. INGUANTA MARIA CONCETTA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	18. RUME' MAFALDA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9. INCARDONA ROSARIO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	19. BRUNA ROSARIO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
10. MESSINESE SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	20. CASTELLINO GIULIO VINCENZO M.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Assume la Presidenza il signor Salvatore Messinese

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.ssa Concetta Giglia
IL PRESIDENTE accertato il numero di 8 presenti, ai sensi dell'art. 21 della L.r. n°26/93, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Richiamati integralmente gli interventi e la fonoregistrazione di cui al verbale n 101 del 29.12.2015

Si passa alla trattazione del 6 punto avente ad oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. “A” D.lgs n. 267/2000, in favore della Dedalo Ambiente AG3 S.P.A. giusta sentenza Tribunale di Agrigento n. 798/2015”

Si allontana il consigliere Inguanta- presenti 7

Alle ore 18,30 il Presidente del Consiglio procede alla verifica del numero legale

Consiglieri presenti 7 (Ruffino, Vacca, Messinese, Castronovo, Meli, Montalto e Rumè)

Consiglieri assenti 13 (Barletta, Dicembre, Alotto, Vitello, Catania, Inguanta, Incardona, Pace, Vinci, Volpe, Malluzzo, Bruna e Castellino)

Considerato che non si è raggiunto il numero legale il Presidente dichiara sciolta la seduta.



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs n. 267/00, in favore della DEDALO AMBIENTE AG3 SpA giusta sentenza Tribunale di Agrigento n. 798/2015.

Il Capo settore U.T.C.

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

il Comune di Palma di Montechiaro socio, per il 17,21% del capitale, della Società d'Ambito Dedalo Ambiente AG3 SpA, ha impugnato, avanti il Tribunale di Agrigento, la deliberazione dell'Assemblea dei soci, adottata in data 27 settembre 2010, con la quale era stato approvato il bilancio societario al 31/12/2009, deducendo l'illegittimità del criterio di calcolo del costo del servizio applicato dalla società e la conseguente erronea quantificazione dell'importo dovuto, a titolo di corrispettivo, dal Comune di Palma di Montechiaro, nonché l'illegittima quantificazione del costo del personale.

La Società di ambito Dedalo Ambiente AG3 SpA, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello Statuto societario, che così recita: *"Ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente tra le parti in via di bonaria definizione sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri"*, in subordine, il difetto di legittimazione attiva all'attore e in ulteriore subordine, il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese legali:

Vista sentenza n. 798/2015 del 13 maggio 2015, notificata con titolo esecutivo il 23 settembre 2015, prot.16676, con la quale il Tribunale di Agrigento ha: **dichiarato l'improponibilità** della domanda, essendo sussistente tra le parti una convenzione di arbitrato irrituale; **ha condannato** il Comune di Palma di Montechiaro a pagare, in favore della Dedalo Ambiente SpA, le spese di giudizio, che sono liquidate per onorari in complessivi €. 7.000,00 (fase di studio, introduttiva e decisoria), oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge;

Dato atto che l'importo da versare alla Dedalo Ambiente AG3, in esecuzione della sopra menzionata sentenza viene calcolato come segue:

- Onorario	€. 7.000,00
- spese generali 15%	€. 1.050,00
- C.P.A. 4%	€. 322,00
- IVA 22%	€. 1.841,84
sommano	€.10.213,84

Preso atto che per l'eventuale proponibilità di atto di appello non sussistono gli elementi in fatto e in diritto che possono condurre ad una diversa gradazione della colpa in senso più favorevole per questo Ente;

Atteso che:

a norma dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 la fattispecie costituisce debito fuori bilancio.

l'art.147 della legge finanziaria 2002 che modifica parzialmente l'art.14 del D.Lvo n.669/96,

convertito in L.n.30/97, statuisce che le amministrazioni pubbliche completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, aventi efficacia esecutiva, entro il termine di gg.120 dalla notificazione del titolo esecutivo;

Dato atto che con successiva determina dirigenziale si procederà al pagamento di quanto dovuto in favore della Dedalo ambiente AG3 S.p.a.

PROPONE

Previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, come per legge;

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, concernente la sentenza n. 798/2015 del 13 maggio 2015 emessa dal Tribunale di Agrigento, in favore della Dedalo Ambiente Ag3 SpA per la somma complessiva di € **10.213,84**;

Di impegnare l'importo di €. 10.213,84 al capitolo 1871, denominato "Riconoscimento debiti fuori Bilancio" imp.n. 78 313;

Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti (art. 23 L.289/2002) per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: U.T.C.

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91, e così come sostituito dalla L.r. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Data _____

Il Responsabile del servizio
arch. Francesco Lo Nobile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONARIA:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91 e così come sostituito dalla L.r. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria dell'impegno assunto ai sensi del comma.3 dell'art.163 D.Lgvo n.267/2000.

Data _____

Il Responsabile del Servizio di ragioneria
Dot. Rosa Di Blasi

UTC
Servizi Tributari
e Legali
Am. Alab.

Sentenza n. 798/2015 pubbl. il 20/05/2015

RG n. 330/2011

Repert. n. 975/2015 del 21/05/2015

N. 798/15 SENT.
M. 330/11 C.O.A.C.
R. TRIBUNALE
N. 117



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di AGRIGENTO

uff. Ao.
proct.

Il Tribunale di Agrigento, Sezione civile unica, composto dai signori Magistrati:

dott.ssa	Luciana	Razete	Presidente
dott.ssa	Nelly Gaia	Mangiameli	Giudice
dott.ssa	Maria	Cultrera	Giudice rel. est.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 330 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2011 promossa

DA

Comune di Palma di Montechiaro, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agrigento viale della Vittoria n. 145, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'originale dell'atto di citazione;

CONTRO

DEDALO AMBIENTE AG 3 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Palermo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Agrigento Salita Sanzo n. 10, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione depositata il 25 marzo 2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, titolare della quota del 17,21% del capitale sociale della società convenuta, ha impugnato la delibera di approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2009, adottata

ju

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0016676
del 27/05/2015



dall'assemblea il 27 settembre 2010, deducendo l'illegittimità del criterio di calcolo del costo del servizio applicato dalla società convenuta e la conseguente erronea quantificazione dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo dal comune di Palma di Montechiaro, nonché l'illegittima quantificazione del costo del personale.

La **DEDALO AMBIENTE AG 3 s.p. a.**, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 21 marzo 2011, ha eccepito, in via preliminare, l'inaammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 dello statuto e, in subordine, il difetto di legittimazione attiva dell'attore o, comunque, la carenza di interesse ad agire e ha chiesto, in ulteriore subordine, il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese legali.

All'udienza del 13 novembre 2014, la parte attrice ha concluso come in atto di citazione, insistendo nelle difese formulate anche nella memoria ex art. 183, comma 6 nn. 1 e 2 c.p.c.; la parte convenuta ha concluso come in comparsa di costituzione.

Il Collegio ritiene fondata l'eccezione preliminare, tempestivamente sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione depositata il 21 marzo 2011, in forza della clausola compromissoria, dettata dall'art. 31 dello statuto della **DEDALO AMBIENTE s.p.a.**, in cui si prevede che *“ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione o validità) che non fosse possibile comporre direttamente tra le parti in via di bonaria definizione sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri”*. La citata clausola prevede, altresì, che *“le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale di Agrigento ad istanza della parte più diligente; gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità ed anche senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti stesse, secondo le regole dell'arbitrato libero e sarà immediatamente esecutiva”*.

Deve, innanzitutto, rilevarsi la validità della suddetta clausola compromissoria, in quanto, in conformità alla disposizione dettata dall'art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003, individua il numero e le modalità di nomina degli arbitri e prevede, altresì, che il potere di nomina degli arbitri sia attribuito al Presidente del Tribunale del luogo, in cui la società ha la propria sede legale.

A seguito delle modifiche apportate all'istituto dell'arbitrato dalla novella del 1994, sia l'arbitrato rituale, sia quello irrituale hanno natura privata, configurandosi, in ogni caso, la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria

ed alla giurisdizione dello Stato per effetto di un'opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico (alla stregua, cioè, di un "dictum" di soggetti privati). Pertanto, la differenza tra le due fattispecie di arbitrato non può più fondarsi sul rilievo che, nel primo, e non nel secondo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, dovendosi, per converso, ravvisare la differenza nella circostanza che, nell'arbitrato rituale, le parti stesse intendono pervenire alla pronuncia di un lodo suscettibile di esecutività onde produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre in quello irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante, cioè, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà -, impegnandosi, per l'effetto, a considerare la decisione degli "arbitri" come espressione, appunto, di tale personale volontà. (cfr. in tal senso tra le altre Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 22 novembre 2013 n. 26213; Cass. Sez. 1, 20 luglio 2006, n. 16718)

Il Collegio ritiene, pertanto, che la clausola compromissoria, prevista nello statuto della società convenuta, debba essere qualificata come arbitrato irrituale; osserva, inoltre, che la deduzione della esistenza di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non comporta una questione di giurisdizione: da essa deriva, invece, l'improponibilità della domanda per rinuncia all'azione, atteso che, con l'arbitrato irrituale, è demandato agli arbitri lo svolgimento di una attività negoziale in sostituzione delle parti, e non certo l'esercizio di una funzione giurisdizionale (cfr. Cass. sez. Unite, 14 novembre 2002, n. 16044)

Giova a tal riguardo osservare che l'istituto dell'arbitrato è stato ridisegnato dalle disposizioni dettate dagli artt. 34 e ss. del d.lgs. n. 5/2003: in particolare, l'art. 34 comma 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 stabilisce che le clausole compromissorie, inserite negli statuti sociali, possono *"prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale"*.

Nel vigore delle norme previgenti, la giurisprudenza di legittimità prevalente riteneva che la questione della compromettibilità della controversia agli arbitri dovesse risolversi in ragione dell'oggetto della deliberazione impugnata, riconoscendola o negandola a seconda che coinvolgesse interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse

collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, si era precisato che l'area dell'indisponibilità doveva ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolato da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (cfr. Cass. 23.02.2005, n. 3772).

Pur tuttavia, con la riforma del diritto societario, la situazione è radicalmente mutata: in primo luogo, il legislatore ha previsto la possibilità di deferire agli arbitri ogni ipotesi di impugnativa di delibere assembleari; la linea di confine tra liti arbitrabili e non arbitrabili è ora ancorata alla distinzione tra diritti disponibili e diritti indisponibili.

Peraltro, l'individuazione di tale linea di confine non può non risentire della mutata disciplina del regime delle invalidità delle delibere assembleari societarie.

Va, infatti, premesso che la riforma del diritto societario ha previsto – nell'ottica di garantire una maggiore stabilità delle deliberazioni assembleari – un'estensione delle ipotesi di annullabilità ed una riduzione delle ipotesi di nullità circoscritte a quelle individuate specificatamente dall'art. 2379 c.c., ovvero la mancanza della convocazione, la mancanza del verbale, l'impossibilità o illiceità dell'oggetto; ha, inoltre, espressamente escluso la categoria dell'inesistenza.

Invero, la disciplina dettata dall'art. 2379 c.c. presenta quali uniche caratteristiche comuni con l'omonimo istituto di diritto comune: la rilevabilità da parte di chiunque vi abbia interesse e d'ufficio da parte del giudice.

A differenza dell'omonimo istituto disciplinato dal diritto comune contrattuale, quello previsto in materia societaria soggiace al termine di decadenza triennale; l'unica eccezione concerne le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale, prevedendo attività illecite o impossibili, per le quali il legislatore ha previsto l'impugnazione senza limiti di tempo.

Ogni altra violazione di legge o dello statuto, non prevista dall'art. 2379 c.c., può rilevare ai soli fini dell'annullabilità, che, pertanto, nella materia societaria, rappresenta l'azione generale – a differenza di quanto avviene nella disciplina contrattualistica di diritto comune – per far valere le invalidità che inficiano le delibere assembleari, azione soggetta al termine di decadenza di novanta giorni e proponibile solo dai soggetti legittimati individuati dall'art. 2378 c.c..

La riforma societaria ha, inoltre, introdotto la sanatoria per effetto dell'omessa impugnazione delle delibere nulle (art. 2379 c.c.): in particolare, con riferimento all'impugnativa delle deliberazioni di approvazione del bilancio, l'art. 2434 bis c.c.

prevede che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte dopo l'approvazione del bilancio di esercizio successivo; peraltro, l'art. 2378 comma 4 c.c. prevede in modo generalizzato la conciliabilità delle cause aventi ad oggetto l'impugnativa delle delibere.

Il Collegio – alla luce del mutato quadro normativo introdotto dalla riforma societario – condivide l'orientamento, secondo cui tutte le impugnative di delibere sono ormai arbitrabili, ad eccezione di quelle riguardanti le nullità radicali, per cui il legislatore ha previsto un potere di impugnazione senza limiti di tempo.

Infatti, la linea di confine tra liti compromettibili e non compromettibili – a differenza dell'orientamento formatosi nella vigenza della precedente disciplina, che ricollegava l'arbitrabilità o non arbitrabilità all'interesse in gioco, individuale o generale, o alla natura della norma violata, derogabile o inderogabile – è ora ancorata alla distinzione tra diritti disponibili e diritti indisponibili.

Il diritto di impugnare una delibera assembleare (indipendentemente della natura derogabile o inderogabile delle norme di cui si lamenta la violazione) costituisce un diritto disponibile, essendo pacifica la facoltà del socio di rinunciare agli atti e all'azione anche dopo avere proposto l'impugnazione e, comunque, di transigere la controversia (cfr. in tal senso Tribunale Belluno, 8 maggio 2008, GM 2008, 2252).

Dovendosi guardare alla disponibilità delle situazioni giuridiche oggetto della controversia, la valutazione dell'arbitrabilità deve essere effettuata con riferimento alle situazioni giuridiche, sulle quali la delibera ha interferito e, quindi, in definitiva, all'oggetto della delibera, nel senso che devono ritenersi compromettibili le controversie relative a delibere, che hanno interferito su situazioni giuridiche disponibili, mentre devono ritenersi incompromettibili le controversie relative a delibere che abbiano inciso su situazioni indisponibili.

In quest'ottica, partendo dal presupposto che l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, pertanto, alle sole nullità insanabili, è stata ritenuta compromettibile la controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata in relazione all'omessa convocazione del socio, in quanto soggetta al regime di sanatoria prevista dall'art. 2379 bis c.c. (cfr. in tal senso Cass. 20.09.2012, n. 15890).

L'impugnazione delle delibere assembleari di società è, pertanto, materia compromettibile in arbitri, ancorché regolata da norme di interesse generale, pur quando si deduca la violazione di norme imperative poste a tutela anche di interessi

gll

di terzi, laddove il legislatore abbia comunque previsto meccanismi di sanatoria della deliberazione invalida e, comunque, la prescrittibilità della relativa azione.

Orbene, nella fattispecie concreta, la delibera di approvazione del bilancio è stata impugnata dal socio, deducendo la violazione dei criteri di riparto, previsti dal piano d'ambito regionale (approvato e successivamente adeguato dalle ordinanze commissariali), in cui si stabiliva che la percentuale di partecipazione sarebbe stata determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun comune sulla base degli indici Istat al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di costituzione della società stessa. Tale prospettazione difensiva è contestata dalla convenuta, la quale, al contrario, deduce che il criterio applicato è conforme all'accordo per il trasferimento della gestione dei servizi integrati dei rifiuti del 19.02.2005 tra il Comune di Palma e Dedalo Ambiente s.p.a.

Il Collegio osserva che i motivi della presente impugnativa non possono essere ricondotti, in ogni caso, nell'alveo delle violazioni dei criteri di chiarezza e veridicità del bilancio. Trattasi, a ben vedere, di delibera che non lede norme imperative, l'ordine pubblico o il buon costume, ovvero norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, la cui protezione sia assicurata mediante la predisposizione di disposizioni inderogabili e la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsivoglia iniziativa di parte. Essa compromette, al contrario, i diritti di partecipazione e gli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci, ossia situazioni sostanziali dei singoli soci, certamente disponibili da parte dei rispettivi titolari, per cui risulta impugnabile soltanto dietro iniziativa dei medesimi, oltre che suscettibile di rinuncia e di transazione ad opera di costoro. Ciò considerato, il Tribunale ritiene di dovere dichiarare l'improponibilità della controversia, in forza della clausola compromissoria, atteso che, nel caso di specie, la proposta impugnazione incide su situazioni sostanziali di natura squisitamente patrimoniale e non è diretta a far valere vizi di nullità radicale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.T.M.

Il Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara l'improponibilità della domanda, essendo sussistente tra le parti una convenzione di arbitrato irrituale;

condanna il Comune di Palma di Montechiaro a pagare, in favore della DEDALO AMBIENTE s.p.a., le spese del presente giudizio, che sono liquidate per onorari in

complessivi € 7.000,00 (fase di studio, introduttiva e decisoria), oltre rimborso
forfettario, IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile unica del Tribunale di
Agrigento del 13 maggio 2015.

Il giudice rel. est.
dott.ssa Maria Cultrera
Maria Cultrera

Il Presidente
dott.ssa Luciana Razeto

Lehans
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Concetta VERGA

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Depositato in Cancelleria

Il 20 MAG 2015

Il Direttore Amministrativo
Concetta VERGA

COPIA



*G. C. T. Rubino
Camerale
Originale con Copia
Affari civili
Copia
11/09/2015*

N. 798/15
N. 330/11
N. 7275/15
N. 975/15



Comune di Palma di Monteciaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0030243
del 23/09/2015



REPUBBLICA ITALIANA

DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di AGRIGENTO

*affetto:
scritto*

Il Tribunale di Agrigento, Sezione civile unica, composto dai signori Magistrati:

dott.ssa	Luciana	Razete	Presidente
dott.ssa	Nelly Gaia	Mangiameli	Giudice
dott.ssa	Maria	Cultrera	Giudice rel. est.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 330 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2011 promossa

DA

Comune di Palma di Monteciaro, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agrigento viale della Vittoria n. 145, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'originale dell'atto di citazione;

CONTRO

DEDALO AMBIENTE AG 3 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Palermo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Agrigento Salita Sanzo n. 10, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione depositata il 25 marzo 2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, titolare della quota del 17,21% del capitale sociale della società convenuta, ha impugnato la delibera di approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2009, adottata

Q

je

dall'assemblea il 27 settembre 2010, deducendo l'illegittimità del criterio di calcolo del costo del servizio applicato dalla società convenuta e la conseguente erronea quantificazione dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo dal comune di Palma di Montechiaro, nonché l'illegittima quantificazione del costo del personale.

La **DEDALO AMBIENTE AG 3 s.p. a.**, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 21 marzo 2011, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 dello statuto e, in subordine, il difetto di legittimazione attiva dell'attore o, comunque, la carenza di interesse ad agire e ha chiesto, in ulteriore subordine, il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese legali.

All'udienza del 13 novembre 2014, la parte attrice ha concluso come in atto di citazione, insistendo nelle difese formulate anche nella memoria ex art. 183, comma 6 nn. 1 e 2 c.p.c.; la parte convenuta ha concluso come in comparsa di costituzione.

Il Collegio ritiene fondata l'eccezione preliminare, tempestivamente sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione depositata il 21 marzo 2011, in forza della clausola compromissoria, dettata dall'art. 31 dello statuto della DEDALO AMBIENTE s.p.a., in cui si prevede che *“ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione o validità) che non fosse possibile comporre direttamente tra le parti in via di bonaria definizione sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri”*. La citata clausola prevede, altresì, che *“le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale di Agrigento ad istanza della parte più diligente; gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità ed anche senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti stesse, secondo le regole dell'arbitrato libero e sarà immediatamente esecutiva”*.

Deve, innanzitutto, rilevarsi la validità della suddetta clausola compromissoria, in quanto, in conformità alla disposizione dettata dall'art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003, individua il numero e le modalità di nomina degli arbitri e prevede, altresì, che il potere di nomina degli arbitri sia attribuito al Presidente del Tribunale del luogo, in cui la società ha la propria sede legale.

A seguito delle modifiche apportate all'istituto dell'arbitrato dalla novella del 1994, sia l'arbitrato rituale, sia quello irrituale hanno natura privata, configurandosi, in ogni caso, la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria

ed alla giurisdizione dello Stato per effetto di un'opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico (alla stregua, cioè, di un "dictum" di soggetti privati). Pertanto, la differenza tra le due fattispecie di arbitrato non può più fondarsi sul rilievo che, nel primo, e non nel secondo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, dovendosi, per converso, ravvisare la differenza nella circostanza che, nell'arbitrato rituale, le parti stesse intendono pervenire alla pronuncia di un lodo suscettibile di esecutività onde produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre in quello irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante, cioè, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà -, impegnandosi, per l'effetto, a considerare la decisione degli "arbitri" come espressione, appunto, di tale personale volontà. (cfr. in tal senso tra le altre Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 22 novembre 2013 n. 26213; Cass. Sez. 1, 20 luglio 2006, n. 16718)

Il Collegio ritiene, pertanto, che la clausola compromissoria, prevista nello statuto della società convenuta, debba essere qualificata come arbitrato irrituale; osserva, inoltre, che la deduzione della esistenza di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non comporta una questione di giurisdizione: da essa deriva, invece, l'improponibilità della domanda per rinuncia all'azione, atteso che, con l'arbitrato irrituale, è demandato agli arbitri lo svolgimento di una attività negoziale in sostituzione delle parti, e non certo l'esercizio di una funzione giurisdizionale (cfr. Cass. sez. Unite, 14 novembre 2002, n. 16044)

Giova a tal riguardo osservare che l'istituto dell'arbitrato è stato ridisegnato dalle disposizioni dettate dagli artt. 34 e ss. del d.lgs. n. 5/2003: in particolare, l'art. 34 comma 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 stabilisce che le clausole compromissorie, inserite negli statuti sociali, possono *"prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale"*.

Nel vigore delle norme previgenti, la giurisprudenza di legittimità prevalente riteneva che la questione della compromettibilità della controversia agli arbitri dovesse risolversi in ragione dell'oggetto della deliberazione impugnata, riconoscendola o negandola a seconda che coinvolgesse interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse

collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, si era precisato che l'area dell'indisponibilità doveva ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolato da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (cfr. Cass. 23.02.2005, n. 3772).

Pur tuttavia, con la riforma del diritto societario, la situazione è radicalmente mutata: in primo luogo, il legislatore ha previsto la possibilità di deferire agli arbitri ogni ipotesi di impugnativa di delibere assembleari; la linea di confine tra liti arbitrabili e non arbitrabili è ora ancorata alla distinzione tra diritti disponibili e diritti indisponibili.

Peraltro, l'individuazione di tale linea di confine non può non risentire della mutata disciplina del regime delle invalidità delle delibere assembleari societarie.

Va, infatti, premesso che la riforma del diritto societario ha previsto – nell'ottica di garantire una maggiore stabilità delle deliberazioni assembleari – un'estensione delle ipotesi di annullabilità ed una riduzione delle ipotesi di nullità circoscritte a quelle individuate specificatamente dall'art. 2379 c.c., ovvero la mancanza della convocazione, la mancanza del verbale, l'impossibilità o illiceità dell'oggetto; ha, inoltre, espressamente escluso la categoria dell'inesistenza.

Invero, la disciplina dettata dall'art. 2379 c.c. presenta quali uniche caratteristiche comuni con l'omonimo istituto di diritto comune: la rilevabilità da parte di chiunque vi abbia interesse e d'ufficio da parte del giudice.

A differenza dell'omonimo istituto disciplinato dal diritto comune contrattuale, quello previsto in materia societaria soggiace al termine di decadenza triennale; l'unica eccezione concerne le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale, prevedendo attività illecite o impossibili, per le quali il legislatore ha previsto l'impugnazione senza limiti di tempo.

Ogni altra violazione di legge o dello statuto, non prevista dall'art. 2379 c.c., può rilevare ai soli fini dell'annullabilità, che, pertanto, nella materia societaria, rappresenta l'azione generale – a differenza di quanto avviene nella disciplina contrattualistica di diritto comune – per far valere le invalidità che inficiano le delibere assembleari, azione soggetta al termine di decadenza di novanta giorni e proponibile solo dai soggetti legittimati individuati dall'art. 2378 c.c..

La riforma societaria ha, inoltre, introdotto la sanatoria per effetto dell'omessa impugnazione delle delibere nulle (art. 2379 c.c.): in particolare, con riferimento all'impugnativa delle deliberazioni di approvazione del bilancio, l'art. 2434 bis c.c.

prevede che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte dopo l'approvazione del bilancio di esercizio successivo; peraltro, l'art. 2378 comma 4 c.c. prevede in modo generalizzato la conciliabilità delle cause aventi ad oggetto l'impugnativa delle delibere.

Il Collegio – alla luce del mutato quadro normativo introdotto dalla riforma societario – condivide l'orientamento, secondo cui tutte le impugnative di delibere sono ormai arbitrabili, ad eccezione di quelle riguardanti le nullità radicali, per cui il legislatore ha previsto un potere di impugnazione senza limiti di tempo.

Infatti, la linea di confine tra liti compromettibili e non compromettibili – a differenza dell'orientamento formatosi nella vigenza della precedente disciplina, che ricollegava l'arbitrabilità o non arbitrabilità all'interesse in gioco, individuale o generale, o alla natura della norma violata, derogabile o inderogabile – è ora ancorata alla distinzione tra diritti disponibili e diritti indisponibili.

Il diritto di impugnare una delibera assembleare (indipendentemente della natura derogabile o inderogabile delle norme di cui si lamenta la violazione) costituisce un diritto disponibile, essendo pacifica la facoltà del socio di rinunciare agli atti e all'azione anche dopo avere proposto l'impugnazione e, comunque, di transigere la controversia (cfr. in tal senso Tribunale Belluno, 8 maggio 2008, GM 2008, 2252).

Dovendosi guardare alla disponibilità delle situazioni giuridiche oggetto della controversia, la valutazione dell'arbitrabilità deve essere effettuata con riferimento alle situazioni giuridiche, sulle quali la delibera ha interferito e, quindi, in definitiva, all'oggetto della delibera, nel senso che devono ritenersi compromettibili le controversie relative a delibere, che hanno interferito su situazioni giuridiche disponibili, mentre devono ritenersi incompromettibili le controversie relative a delibere che abbiano inciso su situazioni indisponibili.

In quest'ottica, partendo dal presupposto che l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, pertanto, alle sole nullità insanabili, è stata ritenuta compromettibile la controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata in relazione all'omessa convocazione del socio, in quanto soggetta al regime di sanatoria prevista dall'art. 2379 bis c.c. (cfr. in tal senso Cass. 20.09.2012, n. 15890).

L'impugnazione delle delibere assembleari di società è, pertanto, materia compromettibile in arbitri, ancorché regolata da norme di interesse generale, pur quando si deduca la violazione di norme imperative poste a tutela anche di interessi

je

di terzi, laddove il legislatore abbia comunque previsto meccanismi di sanatoria della deliberazione invalida e, comunque, la prescrittibilità della relativa azione.

Orbene, nella fattispecie concreta, la delibera di approvazione del bilancio è stata impugnata dal socio, deducendo la violazione dei criteri di riparto, previsti dal piano d'ambito regionale (approvato e successivamente adeguato dalle ordinanze commissariali), in cui si stabiliva che la percentuale di partecipazione sarebbe stata determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun comune sulla base degli indici Istat al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di costituzione della società stessa. Tale prospettazione difensiva è contestata dalla convenuta, la quale, al contrario, deduce che il criterio applicato è conforme all'accordo per il trasferimento della gestione dei servizi integrati dei rifiuti del 19.02.2005 tra il Comune di Palma e Dedalo Ambiente s.p.a .

Il Collegio osserva che i motivi della presente impugnativa non possono essere ricondotti, in ogni caso, nell'alveo delle violazioni dei criteri di chiarezza e veridicità del bilancio. Trattasi, a ben vedere, di delibera che non lede norme imperative, l'ordine pubblico o il buon costume, ovvero norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, la cui protezione sia assicurata mediante la predisposizione di disposizioni inderogabili e la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsivoglia iniziativa di parte. Essa compromette, al contrario, i diritti di partecipazione e gli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci, ossia situazioni sostanziali dei singoli soci, certamente disponibili da parte dei rispettivi titolari, per cui risulta impugnabile soltanto dietro iniziativa dei medesimi, oltre che suscettibile di rinuncia e di transazione ad opera di costoro. Ciò considerato, il Tribunale ritiene di dovere dichiarare l'improponibilità della controversia, in forza della clausola compromissoria, atteso che, nel caso di specie, la proposta impugnazione incide su situazioni sostanziali di natura squisitamente patrimoniale e non è diretta a far valere vizi di nullità radicale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.T.M.

Il Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara l'improponibilità della domanda, essendo sussistente tra le parti una convenzione di arbitrato irrituale;

condanna il Comune di Palma di Montechiaro a pagare, in favore della DEDALO AMBIENTE s.p.a., le spese del presente giudizio, che sono liquidate per onorari in

complessivi € 7.000,00 (fase di studio, introduttiva e decisoria), oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile unica del Tribunale di Agrigento del 13 maggio 2015.

Il giudice rel. est.
dott.ssa Maria Cultrera
Maria Cultrera

Il Presidente
dott.ssa Luciana Razete

Luciana Razete

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Concetta VIRGA

Concetta Virga




TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Depositato in Cancelleria

Il 20 MAG 2015

Il Direttore Amministrativo
Concetta VIRGA

Concetta Virga



sent. 798/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con essi quanto ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di Avv. G. Palermo per uso esecuzione forzata - in corso di registrazione.

Agrigento, li 21. 09. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.T.O. IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO
Dott. Sandro FANANA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESECUTIVO SI COMPONE DI N. 7, 8 FACCIATE COMPRESA LA PRESENTE. APPLICATE MARCHE DA BOLLO SULL'ORIGINALE DELL'ATTO O DELL'ISTANZA PARI AD EURO 13,48 X 2

AGRIGENTO, LI 21. 09. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO
Dott. Sandro FANANA



Handwritten notes on the left margin

22 SET. 2015

COMUNE DI PACIA DI MONTECHIARO
in presenza del SINDACO G. NOTERPOLE
VIA GIUSEPPE FLORENTINO N. 89 PACIA DI MONTECHIARO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
- A. Cellura -

10681
21 SET. 2015

Per i nostri servizi utilizziamo cookie anche di terze parti. Continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. [Ulteriori informazioni](#)

DETTAGLIO FATTURA

Home	Applicazioni	Risorse	Informazione	Consulenze	Collaborazioni	Contatti
Onorari						€ 7.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)						€ 1.050,00
Cassa Avvocati (4%)						€ 322,00
Totale Imponibile						€ 8.372,00
IVA 22% su Imponibile						€ 1.841,84
Totale documento						€ 10.213,84
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)						€ 1.610,00
Netto a pagare s.e.o.						€ 8.603,84



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 48 del 02/12/2015

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a) d.lgs n. 267/00, in favore della DEDALO AMBIENTE AG 3 SpA giusta sentenza Tribunale di Agrigento n.798/2015

Il giorno 02/12/2015, si è riunito l'Organo di Revisione con la presenza dei Signori:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| a) dott. Fortunato Pitrola | Presidente |
| b) dott.ssa Gisella Taormina | Componente |
| c) dott.ssa Danila Nobile | Assente giustificato |

per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n° 06 del D.Lgs. n° 267/2000.

Vista la richiesta di parere pervenuta per posta elettronica;

L'OdR prende in esame proposta deliberativa avete ad oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a) d.lgs n. 267/00, in favore della DEDALO AMBIENTE AG 3 SpA giusta sentenza Tribunale di Agrigento n.798/2015** la quale ha ottenuto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi funzionari;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Visto il d.lgs. n° 267/2000, come coretto ed integrato dal d.lgs. n° 118/2011 e successivamente dal d.lgs. n° 126/2014;

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata,

si esprime parere favorevole sulla proposta deliberativa avete ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a) d.lgs n. 267/00, in favore della DEDALO AMBIENTE AG 3 SpA giusta sentenza Tribunale di Agrigento n.798/2015"

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente
dott. F. Pitrola

Il Componente
dott.ssa G. Taormina

Verbale n.° 14


L'anno 2025, il giorno ^{del mese di} 27 dicembre, alle ore 22,00 a richiesta convocazione del Presidente del Consiglio si è riunita la I^a Commissione Comunale legalmente ~~costituita~~ ~~per~~ ~~discutere~~ i seguenti argomenti:

- 1) Conferimento della cittadinanza benemerita a Giuseppe Melli.
- 2) Conferimento della cittadinanza benemerita a Giacomo Monchetti
- 3) Conferimento della cittadinanza benemerita a Piero Giombino
- 4) Conferimento della menzione d'onore a Fabrice Loppa in arte "Robert Loppa"
- 5) Richiesta parere per l'ammmissione del Comune di Trani come membro del Consorzio Agrario per le leguminose e lo sviluppo, in ottemperanza dell'art. 1, comma 2 dello Statuto Comunale.
- 6) Riconoscimento debito fuori bilancio sentenzia civile n. 1232/2025 emessa nel procedimento comunale di Palermo c/o cooperative sociale "Il Gabbiano" contestuale sistemazione partita contabile.
- 7) Modifica deliberazione commissoriale n. 22 del 05-05-2023 relativa "Approvazione pagamento comunale sui contratti indenni"
- 8) Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di signori Depati Offano e Depati Maria sentenzia n. 2263/2024 emessa dal TAR Palermo
- 9) Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di signori Maryonello Rossia e Pasce Giuseppe sentenzia n. 2052/2025 emessa dal Tribunale di Agrigento
- 10) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 296 comma lettera "a" U. l. n. 284/2000 in favore della Gestore Ambientale Abruzzi sentenzia Tribunale di Agrigento n. 498/2025.
- *11) Conferimento della cittadinanza benemerita a Comm. Anselmo sono presenti per la I^a Commissione i consiglieri Debbio, Pucci e Pucci, mentre per la IV il consigliere Lattolico.



Completati Alberto, Umberto e Rami esprimono parere favorevole
Il campione Bruno viene da discussione in consiglio comunale

Alfredo


Stefano M. Forte
Bruno Agate
M. G. S. M.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Salvatore Messinese

IL CONSIGLIERE ANZIANO
RUFFINO CARMELA

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

